

STUDIO MORCAVALLO

PRODUZIONE

PER

SIGG. RI SANTAGADA GIUSEPPE, CANDIDATO A SINDACO NON ELETTO PER
LE LISTE SOLIDARIETA' E PARTECIPAZIONE, CASTROVILLARI CITTA'
VIVA, CASTROVILLARI SOLIDALE, PARTECIPA CASTROVILLARI,
NELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
CASTROVILLARI, TALARICO ANNA, ANGELASTRO GIUSEPPE, MARTIRE
FRANCESCO, LO POLITO CARLO, IENO MIRELLA RITA, RICORRENTI

CONTRO

COMUNE DI CASTROVILLARI, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE;
E NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO CENTRALE DI CASTROVILLARI;
E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI;
E DEL MINISTERO DELL'INTERNO;
E DI DOMENICO LO POLITO, SINDACO ELETTO E CARMINE LO PRETE,
VINCENZO DARIO D'ATRI, MARIA SILELLA, NICOLA DI GERIO, GIROLAMO
RUBINI, PIERFRANCESCO VICO, ERA ROCCO, PEPPINO PIGNATARO,
FRANCESCA DORATO, SERENA CARROZZINO, CONSIGLIERI COMUNALI DI
MAGGIORANZA, E DI FERDINANDO LAGHI, ONOFRIO MASSAROTTI, MARIA
ANTONIETTA GUARAGNA, SERAFINA ASTORINO, FRANCESCO BATTAGLIA,
CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA, CONTROINTERESSATI

STUDIO LEGALE MORCAVALLO
Avv. ORESTE MORCAVALLO
C O S E N Z A - C.so L. Fera, 23
Tel. 413930 - 413944 - 413950 Fax
ROMA - Via Arno, 6 - Tel. 06/8541561
E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA - CATANZARO**

RICORSO EX ART. 130 C.P.A.

Per: SANTAGADA Giuseppe (C.F. SNTGPP74H20L049L),
candidato a Sindaco non eletto per le Liste Solidarietà e
Partecipazione, Castrovillari Città Viva, Castrovillari Solidale,
Partecipa Castrovillari nell'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Castrovillari (Cs) del 31.5.2015 e del
14.6.2015, TALARICO Anna (C.F. TLRNNA71A63C349C),
ANGELASTRO Giuseppe (C.F. NGLGPP53A26F138L),
MARTIRE Francesco (C.F. MRTFNC72A20C002D), LO
POLITO Carlo (C.F. LPLCRL58S29C349E), IENO Mirella
Rita (C.F. NIEMLL61S65E419Q), cittadini elettori del
Comune di Castrovillari, rispettivamente iscritti nelle liste
elettorali ai nn. 8363, 9567, 284, 5887, 5285, 5038
rappresentati e difesi – per procura a margine del presente atto
– dall'AVV. ORESTE MORCAVALLO, (C.F.
MRCRST49D19D086G) presso il cui Studio in Cosenza, C.so
L. Fera n. 23, elettivamente domiciliario, con richiesta del
difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al
procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od
all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiomorcavallo@pecstudio.it, ricorrenti;

contro: il Comune di Castrovillari, in persona del Sindaco pro
tempore;
e nei confronti: dell'Ufficio Centrale di Castrovillari;
e della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari;
e del Ministero dell'Interno;

Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado di questo procedimento e del conseguente processo esecutivo con tutte le più ampie facoltà, comprese quelle di transigere e conciliare, esigere e quietanzare, l'Avv. ORESTE MORCAVALLO, presso il cui studio si legge domicilio.

Giuseppe Santogade
Carlo Polito
Francesco Martire
Lo Polito
Mirella Rita Ieno

V. per autentica
Avv. ORESTE MORCAVALLO

Oreste Morcavallo

e di Domenico Lo Polito, Sindaco eletto e Carmine Lo Prete, Vincenzo Dario D'Atri, Maria Silella, Nicola Di Gerio, Girolamo Rubini, Pierfrancesco Vico, Era Rocco, Peppino Pignataro, Francesca Dorato, Serena Carrozzino, consiglieri comunali di maggioranza, e di Ferdinando Laghi, Onofrio Massarotti, Maria Antonietta Guaragna, Serafina Astorino, Francesco Battaglia, consiglieri comunali di minoranza, controinteressati.

/ / /

Oggetto: ricorso ex art. 130 C.P.A. avverso: a) il Verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere comunale di Castrovillari del 17.6.2015; b) il Verbale dell'Ufficio centrale relativo ai risultati della votazione e dello scrutinio del 1° turno elettorale; c) il Verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari del 2.5.2015 di ammissione della Lista "Nuovi Percorsi"; d) il Verbale della Commissione Elettorale Circondariale del 2.5.2015 di ammissione della Lista "Democratici per CV"; e) il Verbale della Commissione Elettorale Circondariale del 2.5.2015 di ammissione della Lista "PD"; f) il Verbale della Commissione Elettorale Circondariale del 2.5.2015 di ammissione della Lista "Progressisti"; g) i Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione relativi alle Sezioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22; h) avverso ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale; onde ottenerne in via principale il parziale annullamento con l'esclusione dalla competizione elettorale delle Liste Nuovi percorsi", "Democratici per CV", "PD",

"Progressisti per Castrovillari", tutte collegate al candidato a Sindaco Domenico Lo Polito, con il conseguente annullamento della proclamazione alla carica di Sindaco di Domenico Lo Polito e la proclamazione a Sindaco di Giuseppe Santagada e l'attribuzione di n. 10 consiglieri comunali di maggioranza; in via subordinata con la correzione del risultato elettorale conseguito dal candidato Santagada con la attribuzione di n. 5018 voti in luogo dei n. 4930 assegnati e con l'attribuzione al candidato Lo Polito di n. 4815 voti in luogo di 4951 voti assegnati e con la conseguente proclamazione a Sindaco di Giuseppe Santagada e l'attribuzione di n. 10 consiglieri di maggioranza; in via ancora subordinata per l'annullamento delle elezioni nelle sezioni n. 7, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 per l'illegittima procedura di rilascio dei certificati elettorali di elettori iscritti nelle suindicate sezioni; in via ancora subordinata per l'annullamento delle elezioni nella sezione n. 4 per l'illegittimo divario tra schede autenticate, scrutinate e non utilizzate; in via ancora subordinata per l'annullamento delle elezioni nelle sezioni n. 2, n. 3, n. 5, n. 8, n. 9, n. 10, n. 10 speciale, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 20, per l'illegittima ammissione al voto assistito di n. 23 elettori; con tutte le conseguenze di legge e gli effetti correttivi ex art. 130 - n. 9 C.P.A.

FATTO. Il 31.5.2015 ed il 14.6.2015 si sono svolte, nel primo turno e nel ballottaggio, le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Castrovillari. All'esito dello scrutinio risultava eletto alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito con n. 4941 voti collegato con le liste Nuovi Percorsi, Democratici per CV, PD, Progressisti per Castrovillari.

Il ricorrente Giuseppe Santagada, collegato con le liste Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari Città viva, Castrovillari Solidale, Partecipa Castrovillari, otteneva n. 4930 voti, con uno scarto, quindi, di soli 11 voti.

Le operazioni elettorali sin dal procedimento di ammissione delle liste, nella procedura di rilascio dei certificati elettorali, nell'ammissione al voto assistito, nel divario tra schede autenticate, scrutinate e non utilizzate, nella attribuzione dei voti, sono state inficiate da gravissime illegittimità da comportare per alcuni casi l'esclusione di n. 4 liste, per altri l'annullamento parziale delle elezioni in alcune Sezioni e la correzione del risultato elettorale per i voti conseguiti dal ricorrente Santagada.

/ / /

MOTIVI DI DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DEL VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALLA ILLEGITTIMA AMMISSIONE DI LISTE;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS N. 267/2000; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL T.U. N. 570/60, DELLA LEGGE N. 53/90, DELLA LEGGE N. 43/95; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 48, 51 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 4.1.68 N. 15 ART. 20; VIOLAZIONE DI CIRCOLARI MINISTERIALI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSITA' DI PRESUPPOSTI

/ / /

In via preliminare si rileva che la procedura di ammissione delle quattro liste suindicate collegate al candidato Sindaco Domenico Lo Polito è stata viziata da evidenti e plurime illegittimità.

In effetti, come risulta inconfutabilmente dalla documentazione alligata, tutte le sottoscrizioni delle quattro liste collegate al candidato Sindaco Domenico Lo Polito sono state autenticate dal Cancelliere del Tribunale di Castrovillari, dr. Gerardo Pascale, al di fuori dell'Ufficio di competenza, al di fuori dell'orario di lavoro, addirittura nei giorni festivi e nei giorni di congedo del Cancelliere medesimo.

Dalle certificazioni rilasciate dal Presidente del Tribunale di Castrovillari e dal Presidente della Corte di Appello, quivi allegate, risulta che nessuna autorizzazione è stata mai rilasciata al Cancelliere per eseguire le autentiche al di fuori della sede e dell'orario di lavoro ed inoltre che nei giorni del 27 e 28 aprile 2015 il suddetto Cancelliere ha usufruito di congedo ordinario.

Orbene dall'esame delle autenticazioni si rileva che quelle relative alle liste Nuovi Percorsi, Progressisti per CV, Democratici per Castrovillari, PD, tutte, come sottolineato, collegate a Domenico Lo Polito, sono state raccolte al di fuori del Tribunale, ed in molti casi nei giorni festivi del 12.4.2015 e 19.4.2015 e nei giorni coincidenti con i giorni di congedo del Cancelliere.

Siffatta modalità di autenticazione, seguite solo per le liste collegate al Sindaco eletto hanno creato un evidentissimo vulnus per il principio di parità e di uguaglianza dei cittadini

nell'ambito del procedimento elettorale e, di conseguenza, una oggettiva compromissione del diritto di elettorato attivo e passivo dei ricorrenti nella loro qualità di cittadini elettori e candidato non eletto a Sindaco.

Ma ancor più grave è la evidente nullità delle autentiche perché eseguite fuori dall'Ufficio di competenza, al di fuori dell'orario di ufficio e nei giorni festivi e di congedo ordinario.

La legge 23.10.1960 n. 1196, recante "Ordinamento del personale delle Cancellerie e segreterie giudiziarie" all'art. 162 assegna ai Presidenti dei Tribunali il potere di fissazione dell'orario di apertura delle Cancellerie al pubblico, la eventuale suddivisione dell'orario di servizio.

La legge n. 53/1990 all'art. 14 prevede, poi, espressamente il novero dei soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni, ricomprendendovi anche i Cancellieri dei Tribunali.

Dalla applicazione integrata delle due norme si evince che l'attività dei Cancellieri e del personale degli Uffici giudiziari è svolta nella Sede d'ufficio negli orari stabiliti dai Presidenti dei Tribunali e che in ispecie l'attività di autenticazione deve essere svolta dentro l'ufficio in orario di lavoro, mentre per autenticare fuori dall'Ufficio e dall'orario di lavoro è necessaria specifica autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte di Appello.

Tali conclusioni appaiono coerenti non solo con le cennate normative di organizzazione dell'Ufficio e del servizio in generale ma puranco con i principi costituzionali dall'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione degli uffici, sul buon andamento e l'imparzialità della P.A., essendo, a contrario, assolutamente irragionevole e vietato, che il Cancellerie senza

autorizzazione alcuna, (peraltro giustificabile solo in caso di eccezionale e comprovata gravità), si rechi in un'attività itinerante a cercare soggetti cui autenticare le firme.

Ad ulteriore conferma di quanto sovraesposto vi sono le numerose circolari ministeriali e istruzioni dei Tribunali e di varie organizzazioni territoriali sulle modalità di autenticazione nel procedimento elettorale.

Tutte concordano sulla esigenza che: "I CANCELLIERI POSSONO AUTENTICARE LE FIRME DENTRO I LORO UFFICI IN ORARIO DI LAVORO" od ancora: "IL SOGGETTO INTERESSATO ALL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SI DEVE PRESENTARE IN CANCELLERIA MUNITO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'".

Con due Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1790 del 10.4.1980 e del Ministero dell'Interno n. 2844 del 2.5.1989 si è ulteriormente confermato che "Questa Presidenza allo scopo di consentire a tutti i cittadini l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito esprime l'avviso che qualora le circostanze dei luoghi desunte dal numero degli elettori lo consiglino, i primi Presidenti delle Corti di Appello - sentiti per i connessi problemi di ordine pubblico i Prefetti, possono autorizzare i cancellieri ad autenticare le firme dei sottoscrittori del referendum anche in luogo aperto".

Com'è agevole notare è stato ritenuto eccezionale il ricorso alle autenticazioni al di fuori dell'Ufficio e giustificato nell'ipotesi referendaria allorché il numero dei sottoscrittori sia rilevantissimo e sempre con le preventive autorizzazioni del Prefetto e del Presidente della Corte d'Appello.

Nel ns. caso si è proceduto alle autenticazioni nelle suindicate modalità per singoli soggetti, i delegati delle liste, o per un solo soggetto, il candidato - sindaco, o per pochi sottoscrittori ed in date diverse: elementi questi che giammai avrebbero giustificato l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, che, peraltro, nella specie, come rilevato, manca.

Del resto la legge 4.1.1968 n. 15 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" all'art. 20 "Autenticazione delle sottoscrizioni" stabilisce che "La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione ..omissis", con ciò volendo ribadire, *ad abundantiam*, come la autenticazione del Cancelliere consegua ad una specifica istanza di un cittadino o gruppi di cittadini che presentino personalmente la documentazione presso la Cancelleria e non viceversa.

Il procedimento di autenticazione delle firme dei candidati, dei delegati, dei sottoscrittori nell'alveo del complesso procedimento elettorale è disciplinato dalla norma di riferimento (art. 32 T.U. 570/60) in modo rigoroso sì da osservare pienamente il principio di legalità, di celerità, di sequenzialità, di parità che deve connotare tutto il procedimento elettorale.

E la giurisprudenza (**ex plurimis da ultimo Cons. Stato - Sez. V 22.1.2014 n. 282**) ha ritenuto che "LE INVALIDITA' CHE INFICIANO IL PROCEDIMENTO DI AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CITTADINI CHE ACCETTANO LA CANDIDATURA O CHE PRESENTANO COME

DELEGATI LE LISTE, NON ASSUMONO UN RILIEVO MERAMENTE FORMALE POICHE' LE MINUTE REGOLE DA ESSE PRESIDATE MIRANO A GARANTIRE LA GENUINITA' DELLE SOTTOSCRIZIONI, IMPEDENDO ABUSI E CONTRAFFAZIONI, CON LA CONSEGUENZA CHE L'AUTENTICAZIONE, SEPPUR DISTINTA SUL PIANO MATERIALE DALLA SOTTOSCRIZIONE, RAPPRESENTA UN ELEMENTO ESSENZIALE - NON INTEGRABILE ALIUNDE - DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA O DELLE CANDIDATURE".

Nel ns. caso le modalità di autenticazione, come rilevato, oltre a violare tutte le cennate normative, circolari e principi costituzionali, hanno creato un evidente abuso ed una macroscopica disparità con liste e candidati concorrenti e con i cittadini in generale, attenutisi scrupolosamente alla legge, che se, invece, avessero fruito delle agevolate e spedite modalità di favore seguite solo per le quattro liste, avrebbero potuto presentare altre liste, altre candidature.

O O O

Ma l'invalidità insanabile delle autenticazioni surrichiamate si rileva anche sotto diversi profili.

Le modalità delle autenticazioni in tema elettorale sono fissate, come sopra rilevato, dall'art. 20 - 2° e 3° comma della legge 4.1.1968 n. 15, cui espressamente rinvia la legge 21.3.1990 n. 53 - art. 14. La norma prescrive che "il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazioneomissis".

La data ed il luogo dell'autenticazione sono elementi essenziali dell'atto, perchè da un lato conferiscono certezza all'atto

attestando il tempo del rilascio e la prova dell'osservanza del limite temporale previsto dall'art. 14 - n. 3 della legge n. 53/90 e dall'altro delimitano la competenza territoriale del pubblico ufficiale che rilascia l'autenticazione.

Orbene l'autenticazione della firma del candidato a Sindaco Domenico Lo Polito per la lista PD risulta PRIVA DI DATA E DEL LUOGO DI AUTENTICAZIONE.

Sul tema specifico delle autenticazioni per le consultazioni elettorali è intervenuto il **Cons. Stato - Sez. I con Parere del 10.7.2013 n. 2671**: "Appare evidente, proprio in considerazione della natura eccezionale e temporanea dell'attribuzione della competenza a eseguire le autenticazioni, che assumono carattere essenziale e costitutivo della fattispecie:

b) **IL LUOGO DOV'E' AVVENUTA L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**, che non costituisce un elemento esterno all'atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell'atto, con la conseguenza che **L'ATTESTAZIONE DI DATA E LUOGO DI AUTENTICAZIONE DELLE FIRME RIENTRA NEL CONTENUTO DELL'ATTO ASSISTITO DA FEDE PRIVILEGIATA (Cons. Stato - Sez. V 16 febbraio 2011, n. 999)**;

c) **IL <<TEMPO>> DELL'AUTENTICAZIONE, DATO CHE ESSA È NULLA SE VENGA EFFETTUATA AL DI FUORI DEI LIMITI TEMPORALI CONSENTITI"**.

Nel ns. caso la mancanza del luogo e della data di autenticazione rendono nullo l'atto per carenza di elementi essenziali previsti a pena di nullità, non consentendo di stabilire dove è stata effettuata l'autenticazione ed in quale

data, al fine di verificare se antecedente o meno al 180° giorno precedente al termine per la presentazione delle candidature (art. 14 - n. 2 l. n. 53/90).

O O O

Inoltre si rileva che l'autenticazione dell'accettazione della candidatura del Sindaco allegata alla presentazione della Lista "Democratici per CV" reca la data dell'1.6.2015, cioè il giorno successivo alle elezioni.

O O O

Sempre in relazione alle quattro liste collegate al Sindaco Lo Polito ed a conferma delle gravi cennate illegittimità delle autenticazioni, basti rilevare come tutte le date, sia di presentazione delle liste che, in molti casi, di autenticazione delle sottoscrizioni, risultino corrette in modo macroscopico al solo evidente fine di rispettare la cronologia degli adempimenti elettorali.

O O O

2) VIOLAZIONE D.L.G.S. N. 196/2003 ART. 9

/ / /

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del d.lgs. n. 196/2003 in tema di delega per il rilascio di certificati a terze persone.

In effetti risulta dagli allegati che il candidato della lista PD Peppino Pignataro, poi risultato eletto, è stato delegato al ritiro di numerosi certificati elettorali ed in particolare per le Sezioni n. 7, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15.

Dalla documentazione allegata si evince che tale procedura è stata compiuta in modo palesemente illegittimo poichè in

alcuni casi le deleghe non risultano autenticate ed in altri sono stati esibiti documenti di identità privi di validità.

O O O

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 47 - 4° COMMA, 53 - 1° COMMA N. 2, 53 - 1° COMMA, N. 3, 63 - 4° COMMA T.U. N. 570/60

/ / /

Nella Sez. n. 4 le operazioni di voto sono state inficiate da gravissime illegittimità che hanno palesemente alterato il risultato elettorale complessivo.

In effetti dall'esame del Verbale elettorale della Sezione risulta che sono state autenticate, all'inizio delle operazioni, n. 721 schede elettorali, che hanno votato n. 286 elettori e che sono state accertate n. 439 schede autenticate non utilizzate.

Dal conteggio di tali dati risultanti dal Verbale si evidenzia la mancanza di n. 4 schede autenticate e, comunque, la non corrispondenza tra le schede autenticate, quelle votate e quelle non utilizzate, sì da compromettere il risultato elettorale conseguito dalle liste nella Sezione indicata.

Sul punto la giurisprudenza è univoca nel ritenere che la mancanza di schede autenticate e non votate e la non corrispondenza tra schede autenticate, utilizzate dagli elettori e quelle non utilizzate, comporta l'annullamento delle operazioni elettorali per <<il pericolo che si ingenera di alterazione dei risultati elettorali>>, con la possibilità che "le schede regolarmente autenticate e non impiegate per il voto siano state illecitamente utilizzate da taluno per sostituire schede regolarmente impiegate dagli elettori per il voto, con conseguente alterazione dei risultati relativi alla Sezione" (*ex*

multis C.d.S. Sez. V n. 1042/1991; 21.6.2007 n. 3323; TAR RC 9.8.2006 n. 1390; TAR Salerno n. 2324/2010; TAR Cz. - 2[^] Sez. n. 867/2011). Ed ancor più di recente TAR Cz. - 2[^] Sez. n. 1163/2012 ha affermato che "la mancanza di schede autenticate è sintomo di grave illegittimità delle operazioni elettorali, potendo essa dar luogo al c.d. sistema della <<scheda ballerina>>, sistema fraudolento consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all'elettore nel seggio".

Per le suindicate illegittimità va disposto l'annullamento e la rinnovazione delle operazioni elettorali svoltesi nella Sez. n. 4.

O O O

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 57 T.U. 570/60

VIOLAZIONE DELL'ART. 69 T.U. 570/60

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VOTI

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO
DI MOTIVAZIONE E VALUTAZIONE

O O O

Dopo avere delineato tutte le insanabili invalidità che hanno caratterizzato le operazioni elettorali in oggetto, occorre rilevare come anche le procedure di scrutinio e di attribuzione dei voti alle liste ed ai candidati sono connotate da evidenti illegittimità e violazioni degli artt. 57 e 69 del T.U. 570/60 che disciplinano l'assegnazione dei voti nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Quivi vengono analizzate specificamente le illegittimità riscontrate nelle singole Sezioni, tutte avvalorate da

dichiarazioni autenticate di cittadini elettori che hanno assistito allo spoglio (v. **sul punto A.P. 20.11.2014 n. 32**).

SEZ. N. 1

1) sono state attribuite al candidato Sindaco Lo Polito n. 2 schede con segno di matita sul candidato Lo Polito ma sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada: le schede dovevano essere annullate per incertezza ex art. 57 T.U. 570/60 comma 3°;

2) è stata attribuita n. 1 scheda al candidato Lo Polito che non recava alcun segno di preferenza ma l'indicazione di nominativi estranei nello spazio corrispondente: la scheda doveva essere annullata ex art. 69 n. 2;

3) sono state erroneamente annullate n. 2 schede che recavano segno sulle liste collegate al candidato Santagada e nessun segno sul candidato: dovevano essere assegnate validamente al candidato Santagada per il principio del favor voti;

4) sono stati annullate n. 3 schede recanti nello spazio del candidato delle liste di Santagada il nominativo di un candidato delle liste di Santagada: dovevano essere assegnate poichè la volontà dell'elettore era certa.

SEZ. N. 2

1) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti nel riquadro corrispondente una firma: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

2) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti nello spazio corrispondente dei segni tipo <<onde>>: dovevano essere annullate ex art. 69 n. 2;

3) sono state annullate n. 2 schede che recavano sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada e nessun

segno sul candidato: dovevano essere assegnate perchè la volontà dell'elettore era evidente;

4) sono state annullate n. 2 schede che nel riquadro del candidato Santagada recavano un nome di candidato consigliere di lista collegata: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 3

1) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato, ma sbarrate pure le liste collegate al candidato Santagada: dovevano essere annullate per incertezza ex art. 57 T.U. comma 3°;

2) è stata assegnata n. 1 scheda al candidato Lo Polito recante nel riquadro corrispondente una firma: doveva essere annullata ex art. 69 - n. 2;

3) sono state annullate n. 2 schede che recavano sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada senza segno sul candidato: dovevano essere assegnate per il principio del favor voti;

4) sono state annullate n. 2 schede recanti nel riquadro del candidato a consigliere delle liste collegate a Santagada: dovevano essere assegnate per il principio del favor voti;

SEZ. N. 4

1) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti un segno sul candidato Lo Polito ma sbarrati i simboli delle liste collegate a Santagada: dovevano essere annullate per incertezza ex art. 57 - comma 3;

2) sono state annullate n. 2 schede recanti sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada e nessun segno sul

candidato: dovevano essere assegnate al candidato Santagada per il principio del favor voti.

SEZ. N. 5

- 1) sono state assegnate n. 3 schede al candidato Lo Polito senza alcun segno ma con l'indicazione nel riquadro corrispondente di nomi estranei: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;
- 2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nello spazio corrispondente a questi segni di riconoscimento tipo <<onde>>: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;
- 3) sono state assegnate n. 3 schede al candidato Lo Polito con segno sul candidato, ma sbarrati i simboli delle liste collegate a Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 comma 3;
- 4) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti nel riquadro corrispondente a questi una firma: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;
- 5) sono state annullate n. 5 schede recanti n. 2 nello spazio corrispondente al candidato Santagada il nome di candidato consigliere di lista collegata a Santagada e n. 3 recanti sbarrati i simboli delle liste collegate a Santagada senza segni sul candidato: dovevano essere assegnate per il principio del favor voti.

SEZ. N. 6

- 1) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 7 schede recanti n. 5 nel riquadro corrispondente al candidato una indicazione nominativa di riconoscimento e n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato dei segni tipo <<onde>>: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2.

2) sono state annullate n. 2 schede che non recavano segni sul candidato Santagada ma sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato stesso: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 7

1) sono state assegnate n. 8 schede al candidato Lo Polito recanti: n. 5 dei segni orizzontali obliqui nel riquadro del candidato stesso e n. 3 nel riquadro delle firme: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

2) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti nel riquadro corrispondente a questi dei nominativi estranei: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

3) è stata annullata n. 1 scheda al candidato Santagada perchè sbarrati i simboli delle liste collegate a questi senza segni sul candidato: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 8

1) sono state attribuite al candidato Lo Polito n. 2 schede che andavano annullate perchè recanti segno sul candidato ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate al candidato Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 - comma 3;

2) sono state attribuite n. 3 schede al candidato Lo Polito recanti nello spazio corrispondente a questi una firma: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

3) sono state annullate n. 5 schede al candidato Santagada perchè erano sbarrati i simboli delle liste collegate e non il suo nominativo: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 9

1) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 3 schede recanti evidenti segni di riconoscimento: n. 2 nel riquadro

corrispondente a questi una sigla tipo firma e n. 1 con quattro segni <<X>> su ognuno dei simboli di coalizione: dovevano essere annullate ex art. 69 n. 2;

2) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede di cui n. 1 recante segno sul candidato stesso ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate a Santagada e n. 1 recante nel riquadro corrispondente al candidato stesso nomi estranei: dovevano essere annullate ex artt. 57 - comma 3 e 69 - n. 2;

3) sono state annullate n. 4 schede al candidato Santagada recanti: n. 2 sbarrati i simboli delle liste a sostegno di questi senza segno sul candidato e n. 2 perchè nel riquadro corrispondente è stato indicato un consigliere di lista collegata: dovevano essere assegnati per il favor voti.

SEZ. N. 10

1) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti n. 1 nel riquadro corrispondente a questi la scritta <<DOM>> e n. 1 nel riquadro corrispondete il nome <<POLITO>> ed un disegno tipo <<doppia onda>>: dovevano essere annullate ex art. 69 n. 2;

2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato Lo Polito ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate a Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 comma 3;

3) sono state assegnate n. 2 schede al Lo Polito recanti nel riquadro corrispondente a questi nominativi estranei: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

4) sono state annullate n. 3 schede perchè recanti sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada senza alcun segno sul candidato stesso e n. 3 perchè nel riquadro del

candidato Santagada vi era un nominativo di candidato consigliere di lista collegata: dovevano essere assegnati per il principio del favor voti.

SEZ. N. 11

1) sono state assegnate al candidato Santagada n. 6 schede recanti: n. 2 schede nel riquadro corrispondente al candidato delle sigle tipo firma, n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato segno tipo <<onde>>; n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato nomi estranei alla competizione: dovevano essere annullati ex art. 69 - n. 2;

2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato stesso ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate al candidato Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 comma 3;

3) sono state illegittimamente annullate n. 4 schede al candidato Santagada di cui n. 2 perchè sbarrati i simboli delle liste collegate a questi senza segni sul candidato e n. 2 perchè nel riquadro era indicato il nome di un candidato consigliere di lista collegata a Santagada: dovevano essere assegnate per il principio del favor voti;

SEZ. N. 12

1) sono state assegnate n. 7 schede al candidato Lo Polito recanti: n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato stesso nomi estranei alla competizione; n. 3 nel riquadro corrispondente a questi una sigla tipo firma; n. 2 nel riquadro corrispondenti a questi segni tipo <<onde>>: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato stesso ma sbarrati, pure, i simboli

delle liste collegate al candidato Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 comma 3;

3) sono state illegittimamente annullate n. 11 schede al candidato Santagada perchè n. 8 recanti il segno su lista collegata a questi e nel riquadro corrispondente il nome di candidato - consigliere di tale lista collegata e n. 3 perchè recanti sbarrati i simboli delle liste collegate senza segno sul candidato: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 13

1) sono state assegnate n. 6 schede al candidato Lo Polito di cui n. 1 recante nel riquadro corrispondente a questi una sigla tipo firma; n. 3 recanti nel riquadro corrispondente a questi nomi estranei alla competizione e n. 2 recanti nel riquadro corrispondente a questi dei segni tipo <<onde>>: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

2) sono state annullate n. 2 schede al candidato Santagada perchè prive di segno sul candidato e nel riquadro corrispondente il nome di candidato di lista collegata al candidato Santagada: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 14

1) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 3 schede recanti un segno sul candidato Lo Polito e sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate a Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 - comma 3;

2) sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 3 schede non recanti alcun segno ma nel riquadro corrispondente al candidato Lo Polito nomi estranei: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2.

SEZ. N. 16

- 1) sono state assegnate n. 3 schede al candidato Lo Polito recanti segno su questi ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate a Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 comma 3;
- 2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nel riquadro corrispondente a questi una firma: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;
- 3) sono state annullate n. 6 schede al candidato Santagada perchè recanti: n. 3 sbarrati i simboli delle liste collegate senza segno sul candidato e n. 3 perchè nello spazio del candidato in lista collegata: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 17

- 1) sono state assegnate n. 5 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate al candidato Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 - comma 3;
- 2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nel riquadro corrispondente nomi di fantasia: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;
- 3) è stata annullate n. 1 scheda al candidato Santagada perchè privi di segno sul nome e nel riquadro corrispondente sbarrati i simboli delle liste a questi collegate: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 18

- 1) sono state assegnate n. 5 schede al candidato Lo Polito con segno sul nome e però sbarrati, pure, le liste collegate al candidato Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 - comma 3;

2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nello spazio corrispondente al candidato in n. 1 scheda una sigla tipo firma ed in n. 1 scheda un disegno tipo <<onda>>: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

3) sono state annullate n. 6 schede al candidato Santagada perchè prive di segno sul candidato e nel riquadro corrispondente i nominativi di candidati consiglieri di lista collegata a questo: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 19

1) sono state assegnate n. 6 schede al candidato Lo Polito recanti: n. 4 nel riquadro corrispondente a questi nomi estranei e n. 2 delle sigle tipo firma: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

2) sono state annullate n. 7 schede al candidato Santagada perchè prive di segno e nel riquadro corrispondente in n. 4 sbarrati i simboli delle liste collegate ed in n. 3 recanti il nominativo di consigliere di lista collegata: dovevano essere assegnati per il favor voti;

3) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato stesso ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate a Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 - comma 3.

SEZ. N. 20

1) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito senza alcun segno e con l'indicazione nel riquadro corrispondente di nomi estranei alla competizione: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

2) è stata attribuita n. 1 scheda al candidato Lo Polito senza alcun segno nello spazio e sul nome ma con un segno al di

fuori del riquadro corrispondente: doveva esse annullata ex art. 57 comma 3;

3) sono state annullate n. 5 schede al candidato Santagada perchè nel riquadro corrispondente in n. 3 erano indicati il nome di candidato di lista collegata a Santagada e in n. 2 erano sbarrati i simboli delle liste a lui collegate: dovevano essere assegnate per il favor voti.

SEZ. N. 21

1) è stata annullata n. 1 scheda al candidato Sandagata perchè recante sbarrato il nome del candidato con un piccolo segno al di fuori degli spazi: doveva essere assegnata per il favor voti;

2) sono state assegnate n. 7 schede al candidato Lo Polito di cui n. 3 recanti nel riquadro corrispondente nomi estranei e n. 2 nel riquadro recanti delle sigle tipo firma e n. 2 nel riquadro dei disegni tipo <<onde>>: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2.

SEZ. N. 22

1) sono state assegnate n. 7 schede recanti: n. 2 un segno trasversale fuori dagli spazi; n. 5 nomi estranei nel riquadro corrispondente: dovevano essere annullate ex art. 69 - n. 2;

2) sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito con segno sul nome del candidato ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate al candidato Santagada: dovevano essere annullate ex art. 57 comma 3;

3) sono stati illegittimamente annullate n. 4 schede al candidato Santagada perchè n. 3 recanti il segno sulle liste collegate e n. 1 perchè recante nello spazio corrispondente il nome di candidato di lista a lui collegata: dovevano essere assegnati per il favor voti.

O O O

5) VIOLAZIONE DELL'ART. 41 T.U. 570/60 COMMI 1°, 5°, 7° 8° VIOLAZIONE DELL'ART. 9 L. 271/91

/ / /

Le operazioni di voto sono, pure, inficiate da palesi illegittimità relative all'esercizio del c.d. voto assistito, disciplinato dall'art. 41 del T.U. 570/60.

In effetti dai Verbali Elettorali al paragrafo 12 risulta che n. 12 elettori sono stati ammessi al voto assistito senza che nell'apposito spazio sia stato indicato il nome del medico che avrebbe rilasciato il certificato ed attestato l'impedimento. Ciò in evidente violazione dell'art. 41 commi 5°, 6°, 7° e 8° del T.U. 570/60.

Ciò si è verificato nella Sez. n. 2 per n. 1 elettore; nella Sez. n. 5 per n. 1 elettore; nella Sez. n. 8 per n. 2 elettori; nella Sez. n. 9 per n. 1 elettore; nella Sez. n. 14 per n. 1 elettore; nella Sez. n. 15 per n. 1 elettore; nella Sez. n. 16 per n. 2 elettori; nella Sez. n. 17 per n. 1 elettore; nella Sez. n. 20 per n. 2 elettori.

Ed ancora. Nelle Sezioni n. 5, 10, 22 è indicato come medico che ha rilasciato il certificato il dr. Luigi Lonza; nella Sez. n. 3 la dott.ssa Teresa De Borto e nella Sezione n. 10 speciale la dott.ssa Maria Belmonte.

Orbene dalla documentazione acquisita e quivi allegata (nota dell'ASP del 30.4.2015) risulta che per il Comune di Castrovillari il medico designato ai sensi dell'art. 41 comma 7 è il dr. S. Trotta.

Inoltre nella Sez. n. 16 è stato ammesso a votare con accompagnatore l'elettore Mecchia Corradino iscritto al n. 386,

senza l'indicazione del medico attestante l'impedimento e con il conseguente motivo: "NELLA DEAMBULAZIONE".

E così nella Sez. n. 10 speciale è stato ammesso a votare con accompagnatore l'elettore Moliterni Salvatore con il seguente motivo: "GRAVI CONDIZIONI CLINICHE - PZ. SOPOROSO".

Nella Sezione n. 10 sono stati ammessi al voto assistito e nel domicilio degli elettori n. 3 cittadini senza alcun certificato, senza l'indicazione di alcun motivo specifico e con l'annotazione "COME DETTO TELEFONICAMENTE DAL DOTT. MARTINO".

E' ben vero, ai sensi dell'art. 9 della l. 271/91 che è rimesso all'ASP competente ed al medico designato l'accertamento dell'infermità che giustifichi l'ammissione al voto con accompagnatore ma è pur sempre rimesso all'apprezzamento ed alla valutazione del Presidente della Sezione l'accertamento empirico sulla assentibilità di tale forma speciale di voto, ancor più, come nel caso di specie, quando manchino i certificati o le specifiche patologie od ancora quando queste non rientrino tra quelle previste dal citato art. 41 del T.U. (Così **Cons. Stato - Sez. V 1.4.2015 n. 1715**; **Cons. Stato - Sez. V 8.8.2014 n. 4246**).

Pertanto il voto deve essere annullato nelle Sezioni n. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 speciale, 14, 15, 16, 17, 20, 22, per i motivi suindicati.

O O O

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'on. TAR adito, ove dovesse accedere alle domande proposte in via subordinata, voglia a) acquisire i

verbali elettorali e le tabelle di scrutinio della Sez. n. 4; b) disporre verifica per accertare le illegittimità nella attribuzione di voti al candidato Lo Polito e nell'annullamento di voti al candidato Santagada per le Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 al fine di verificare la veridicità delle singole censure specificamente indicate nel 4° Motivo del ricorso; c) acquisire dall'ASP di Cosenza il provvedimento di nomina del medico delegato al rilascio dei certificati ai sensi dell'art. 41 T.U. 570/60 per il Comune di Castrovillari.

Si chiede, inoltre, che il TAR voglia disporre ogni altra acquisizione o verifica ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 130 C.P.A. lett. d.

O O O

Le conclusioni: sono quelle suepigrafate.

Produzione documentale giusta indice.

Cosenza 13.7.2015

(AVV. ORESTE MORCAVALLO)

